

puniti con ammenda fino a lire 10 al giorno e per ciascuna delle persone predette.

In caso di recidiva l'ammenda potrà essere raddoppiata.

È data facoltà al Governo di stabilire, per l'inosservanza delle norme che saranno adottate per l'applicazione della presente legge, ammende fino a limite di lire 500 per le contravvenzioni alle norme stesse.

(È approvato).

ART. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato Corporativo.

I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni che saranno disposte dai funzionari dell'Ispettorato predetto in ordine a tutte le disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministro delle Corporazioni, che deciderà definitivamente in merito.

(È approvato).

ART. 12.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle Corporazioni, le disposizioni della presente legge possono essere sospese in caso di guerra o di altri avvenimenti che presentino un pericolo per la sicurezza o per la economia della Nazione.

(È approvato).

ART. 13.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'articolo 1 le disposizioni del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dello articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonchè dei relativi regolamenti.

A quest'articolo la Commissione ha presentato il seguente emendamento al primo comma: «La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6».

Domando al Governo se lo accetta.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La Commissione si è evidentemente preoccupata che il termine di due mesi dalla pubblicazione delle tabelle non sia sufficiente per rivedere, e quindi adeguare, i contratti collettivi di lavoro nella parte riflettente gli orari di lavoro. Ora il Governo fa rilevare alla Commissione che le associazioni sindacali saranno investite della richiesta del Ministero, e quindi avranno fin da quel momento la possibilità di rendersi conto di quei contratti che dovranno essere aggiornati. Dovrà, poi, essere sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, e quindi le stesse associazioni avranno altro tempo a loro disposizione.

Comunque, il Ministero delle corporazioni, quando le tabelle siano perfezionate, potrà comunicarle alle associazioni sindacali interessate prima ancora di disporre la pubblicazione, per modo che vi sia il tempo necessario e opportuno per procedere alla revisione e all'aggiornamento dei contratti collettivi.

Con questi affidamenti io credo che la Commissione non debba insistere nella sua proposta di emendamento, la quale avrebbe un risultato certo non opportuno, quello che, per una modificazione non avente importanza sostanziale, il disegno di legge dovrebbe essere riportato all'altro ramo del Parlamento per la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione insiste?

BIANCHINI, *relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Governo e, con l'affidamento dato, non insiste nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 13, che rileggo, nel testo proposto dal Governo.

ART. 13.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'articolo 1 le disposizioni del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dello articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonchè dei relativi regolamenti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.